



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 1° settembre 2020
(OR. en)

9911/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0149 (NLE)**

**FISC 163
ECOFIN 665**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione 2012/232/UE, che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/... DEL CONSIGLIO

del ...

**recante modifica della decisione di esecuzione 2012/232/UE,
che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga
all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168
della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune
d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce, tra l'altro, il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto ("IVA"), dovuta o o assolta in tale Stato membro dall'IVA applicata alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa, qualora detto bene abbia dato diritto a una detrazione totale o parziale dell'IVA, deve essere trattata quale prestazione di servizi a titolo oneroso.

- (2) La decisione di esecuzione 2012/232/UE del Consiglio¹ ha autorizzato la Romania, fino al 31 dicembre 2014, a limitare al 50 % il diritto di detrarre l'IVA sull'acquisto, l'acquisto intracomunitario, l'importazione, il noleggio o il leasing di taluni veicoli stradali a motore nonché l'IVA applicata sulle spese relative a tali veicoli, ove i veicoli non siano esclusivamente utilizzati per scopi professionali e a esentare i soggetti passivi dall'assimilare l'uso di tali veicoli per fini estranei alla loro impresa a una prestazione di servizi a titolo oneroso a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE. Con la decisione di esecuzione (UE) 2015/156 del Consiglio² il periodo di validità della decisione di esecuzione 2012/232/UE è stato prorogato fino al 31 dicembre 2017. Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/2012 del Consiglio³ la Romania è stata autorizzata ad applicare le misure di deroga fino alla data di entrata in vigore delle norme dell'Unione che stabiliscono le spese relative ai veicoli stradali a motore che non possono beneficiare della piena detrazione dell'IVA, o fino al 31 dicembre 2020, se questa data è anteriore.

¹ Decisione di esecuzione 2012/232/UE del Consiglio, del 26 aprile 2012, che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 117 dell'1.5.2012, pag. 7).

² Decisione di esecuzione (UE) 2015/156 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, che proroga il periodo di validità della decisione di esecuzione 2012/232/UE che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 26 del 31.1.2015, pag. 27).

³ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2012 del Consiglio, del 7 novembre 2017, recante modifica della decisione di esecuzione 2012/232/UE che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 26 del 10.11.2017, pag. 57).

- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 13 marzo 2020 la Romania ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE al fine di continuare a limitare il diritto a detrazione sulle spese relative ad alcuni veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali.
- (4) L'applicazione di un tasso forfettario per l'importo dell'IVA sulle spese ammissibili alla detrazione sui veicoli stradali a motore che non sono utilizzati esclusivamente a fini professionali semplifica la riscossione dell'IVA.
- (5) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 2 aprile 2020 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Romania. Con lettera del 3 aprile 2020 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutti i dati necessari per valutare la domanda.
- (6) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2012/232/UE, insieme alla domanda di proroga la Romania ha presentato alla Commissione una relazione sull'applicazione di tale decisione di esecuzione. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Romania ritiene che la limitazione del 50 % rimanga giustificata e adeguata.
- (7) La proroga delle misure di deroga dovrebbe essere limitata al tempo necessario per consentire di valutare l'efficacia delle stesse e l'adeguatezza della limitazione percentuale. È pertanto opportuno autorizzare la Romania a continuare ad applicare le misure di deroga fino al 31 dicembre 2023.

- (8) Qualora la Romania ritenga necessaria una proroga dell'autorizzazione oltre il 2023, è opportuno che presenti una richiesta di proroga alla Commissione entro il 31 marzo 2023, unitamente a una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA in base alla decisione di esecuzione 2012/232/UE.
- (9) Le misure di deroga avranno un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale del paese riscosso nella fase del consumo finale e non avranno alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/232/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 4 della decisione di esecuzione 2012/232/UE è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

1. La presente decisione cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme dell'Unione che stabiliscono le spese relative ai veicoli stradali a motore che non possono beneficiare della piena detrazione dell'IVA, o il 31 dicembre 2023, se questa data è anteriore.
2. Eventuali richieste di proroga delle misure stabilite dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2023. Tali richieste sono accompagnate da una relazione che comprende un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione."

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
